

Maria Paola Mantovani

Vittorio Polacco: sulla funzione sociale della legislazione

Vittorio Polacco: on the social function of civil legislation

SOMMARIO: 1. Vittorio Polacco: accademico e Maestro – 2. La prolusione camerte – 3. La legislazione civile, la costituzione privatistica e le nuove leggi speciali – 4. La contemporaneità di Vittorio Polacco – 5. Itinerari conclusivi.

Vittorio Polacco is one of the major protagonists of Italian civil law doctrine, and in the speech he read at the University of Camerino in 1885, the qualities of the great jurist already stand out, not confined to the security of his professorship, but attentive to the demands and needs of society. He chooses a delicate and complex topic, the social function of civil law, and is not content to retreat into the safe harbour of technology and to know only the contents of civil law, believing that a constructive dimension is necessary for the law who is able to push towards what lies.

KEYWORDS: civil legislation, codification, society, law.

1. Vittorio Polacco: accademico e Maestro

Vittorio Polacco¹ nasce a Padova e frequenta gli studi giuridici nell'università patavina e lì, come ordinario di diritto civile, svolge una parte consistente del suo magistero accademico. Il suo maestro è Luigi Bellavite, romanista e civilista, profondo conoscitore del modello tedesco, che lo educa allo studio dei grandi pandettisti che faranno nascere in lui un tratto metodologico costante nella sua produzione scientifica, l'attenzione al sistema e al pensiero costruttivo del modello tedesco. Spiegare la complessità di Polacco civilista, in cui vivida e forte è la sensibilità per il sociale, non è semplice, in quanto questa caratteristica si riflette «nel suo personale itinerario di ricerca che è quello denso e accidentato della scienza civilistica in Italia dalle prime compiute riflessioni *post-Codicem* degli anni Ottanta, alle prime riflessioni cariche di futuro subito dopo la catastrofe della guerra mondiale»².

¹ Vittorio Polacco nasce a Padova il 10 maggio 1859 da famiglia ebraica, il nome per esteso è Moisè Raffael Vittorio Polacco, il padre Isach e la madre Eva Melli, detta Evina, si sposa con Fanny Luzzato da cui avrà due figlie Evelina e Margherita, muore nel 1926.

² P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione. Specularità dell'itinerario riflessivo di Vittorio Polacco*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, 1989, p. 197 ss.

Il giurista patavino ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo del pensiero civilistico fra Ottocento e Novecento, oltre ad essere stato un uomo fortemente impegnato nella politica italiana³ ma, soprattutto, egli è stato un grande Maestro, in quanto è stato capace di svolgere un ruolo di guida e di orientamento per i suoi allievi⁴, educandoli al rigore metodologico, alla sensibilità culturale⁵ e alla profondità scientifica⁶. Il lascito del Maestro⁷ sarà raccolto da Francesco Santoro Passarelli⁸, suo allievo romano, di impronta liberale, che ne eredita la cattedra e che può considerarsi uno dei protagonisti del diritto civile in Italia nel secondo dopoguerra⁹. Polacco è uno dei maggiori protagonisti del pensiero liberale¹⁰, per nulla estraneo all'ingresso, nel corpo del diritto positivo italiano, dei progressi della legislazione sociale¹¹. Il suo sguardo spazia e si volge ai bisogni e alle esigenze che si levano dal corpo sociale, «come anche è vivida e acutissima la percezione dei mutamenti sociali»¹² e, non a caso, il filo conduttore della sua produzione scientifica sarà sempre attraversato dall'idea che il diritto è dinamico e non statico¹³.

³ La vita pubblica di Vittorio Polacco lo vede Senatore del Regno da indipendente, accademico dei Lincei e fortemente impegnato nell'attività politica italiana. «Da quando entrò in Senato diede un apporto efficacissimo alle riforme legislative. Quale relatore del disegno di legge sulla cittadinanza (13 luglio 1912), contribuì con la sua difesa a farlo approvare, migliorandolo in qualche parte, largamente cooperò alla preparazione del disegno di legge sul risarcimento dei danni di guerra; in materia di adozione espresse concetti che furono poi in parte attuati dalla legge sugli orfani di guerra; presidente della commissione incaricata dello studio della proprietà commerciale, preparò un eccellente progetto», così, S. MAZZAMUTO, F. PIRAINO e A. NICOLUSSI, *Vittorio Polacco*, Napoli, 2023, p. 8.

⁴ Per S. MAZZAMUTO, F. PIRAINO e A. NICOLUSSI, *Vittorio Polacco*, cit. p. 15, Polacco manifestò qualche «cenno di simpatia ai propri correligionari, lo fece per la grande stima che nutriva per costoro, cosicché egli chiese alla Facoltà romana al momento del pensionamento di affidare l'incarico della propria cattedra ad Alfredo Ascoli e si produsse anche in una commemorazione del 1919 di Giacomo Venezian».

⁵ Fra i suoi allievi occorre menzionare Francesco Carnelutti, il grande teorico del diritto, F. CARNELUTTI, *Appunti sulle obbligazioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1915, I, p. 525, che scrive rileggendo la seconda edizione delle *Obbligazioni* di Vittorio Polacco, di aver provato il piacere che si prova quando si rivede una persona cara, e si ricercano sotto le sembianze un poco mutate i lineamenti consueti, e si rivivono con lei tante ore lontane».

⁶ S. MAZZAMUTO, F. PIRAINO e A. NICOLUSSI, *Vittorio Polacco*, cit., p. 15.

⁷ A. ASCOLI, *Ricordo di Vittorio Polacco*, in *Riv. dir. civ.*, 1926, p. 580 ss.

⁸ F. SANTORO PASSARELLI, *Il diritto civile nell'ora presente e le idee di Vittorio Polacco*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, VIII, 1933, p. 54 ss.

⁹ Fra i suoi allievi, chi scrive un ricordo del Maestro da cui è possibile trarre la consistente bibliografia polacchiana, è A. ASCOLI, *Vittorio Polacco*, in *Riv. dir. civ.*, XVIII, 1926.

¹⁰ Lo studioso patavino si iscrive nel novero dei giuristi ebrei che furono più operativi nell'esperienza civilistica a cavallo fra Otto e Novecento, S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, in *Annali della Storia d'Italia*, vol. II, 1997, p. 1767.

¹¹ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione. Specularità dell'itinerario riflessivo di Vittorio Polacco*, cit., p. 227, mostra un Polacco che nel 1893, in occasione della legge sui probiviri, la considera, forse anche in considerazione della natura limitata dell'intervento legislativo, «come uno dei passi più notevoli in questa nuova via aperta al genio giuridico nazionale», (V. POLACCO, *La nuova legge sui probi-viri con particolare riguardo alla capacità giuridica delle donne e dei minori*, in *Monitore dei tribunali*, XXXIV, 1893, p. 721).

¹² S. MAZZAMUTO, F. PIRAINO e A. NICOLUSSI, *Vittorio Polacco*, cit., p. 21.

¹³ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 207.

2. La prolusione camerte

Vittorio Polacco, ventiseienne, affronta, per la prima volta, una realtà accademica diversa da quella in cui si è formato, approdando alla Facoltà giuridica dell'Università di Camerino come professore di *Diritto romano e codice civile* e, sebbene il periodo di permanenza nell'Ateneo camerte sia breve, egli comincia qui a delineare quell'impronta culturale e metodologica, sempre attenta allo sguardo comparativo, che ne caratterizza la produzione scientifica successiva¹⁴. Dall'Università di Camerino muove i primi passi per seguire un percorso accademico fulgido che lo vede ordinario di "Diritto civile", per ben trenta anni, presso l'Università di Padova e, dal 1918 al 1926, titolare degli insegnamenti di "Istituzioni di diritto civile" e "Diritto civile" presso la Facoltà giuridica romana¹⁵.

Il suo cammino scientifico e umano lo conduce a scegliere temi delicati e complessi, non a caso il titolo della prolusione camerte è, "La funzione sociale dell'odierna legislazione civile", anche se egli, nel trattare questioni assai problematiche all'epoca, usa sempre quella moderazione che è la cifra distintiva del carattere del giurista patavino.

Dalla prolusione camerte, letta il 22 gennaio 1885¹⁶, emerge un tratto costante della sua personalità, essere un giurista aperto e sensibile, che non si accontenta di rinserrarsi nel porto sicuro della tecnica e di conoscere esclusivamente i contenuti della legislazione civile, facendo leva su meri strumenti esegetici, ma che ritiene necessaria una dimensione costruttiva per il civilista, che sia in grado di spingersi verso ciò che sta dietro il diritto. Una costante del suo pensiero e della sua produzione è, innanzitutto, «l'apertura alla dimensione culturale del diritto»¹⁷, elemento che può essere scaturito dall'insegnamento del maestro patavino, Luigi Bellavite, profondo conoscitore della scienza civilistica tedesca¹⁸, da cui Polacco ha appreso che il diritto è sì regola e sistema, ma affonda – al di sotto delle sue tecniche – in «concetti razionali» che solo una osservazione filosofica e strumenti di riflessione filosofica possono fissare e chiarire¹⁹.

¹⁴ V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, Padova-Verona, 1^a ed., 1898, viene considerato anche nella seconda edizione, aumentata e non mutata, come compendio del corso di lezioni da lui tenuto all'Università di Padova. Oggi l'opera è stata ristampata, V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, rist. anast., con introduzione di F. Piraino, Napoli, 2022.

¹⁵ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 197 ss.

¹⁶ V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile. Prelezione*, Camerino, 1885, p. 6 ss., e poi in *Opere Minori. Parte II. Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto civile dopo il 1850*, Fasc. I, Modena, 1929, p. 21 ss.

¹⁷ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 199.

¹⁸ V. POLACCO, *Luigi Bellavite*, in *Opere Minori. Parte II. Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto civile dopo il 1850*, Fasc. I, Modena, 1929, p. 47.

¹⁹ Polacco, nel pronunciare il discorso di commemorazione in onore di Francesco Filomusi Guelfi, suo predecessore alla cattedra romana, il discorso assume i toni di un elogio incondizionato che mette in risalto il carattere poliedrico del giurista abruzzese, nella sua duplice dimensione di civilista e filosofo del diritto, non a caso egli insegna nell'Università di Roma sia Diritto civile che Filosofia del diritto. V. POLACCO, *Luigi Bellavite*, cit., p. 63. Si

Il giurista patavino sa di non essere un filosofo, ma non per questo rinuncerà a guardare e «saccheggiare in un terreno situato più in là del diritto»²⁰, cogliendo le fondazioni del diritto al di là delle sue forme. Altro aspetto fondamentale che già è possibile rintracciare nella prima prolusione²¹, all'età di venticinque anni, letta nell'Università di Padova, è che nell'ordine giuridico, accanto ad un diritto mutevole che è della realtà, sussistono le idealità del diritto e se, come siamo soliti dire, «il Diritto è la vita [...], nulla di più naturale che come nella vita vi ha la sua parte di idealità vi abbia altresì nel Diritto»²². Questo insieme di idealità funge da fisso e stabile punto di riferimento, e ci aiuta a capire la forte spinta verso la dimensione religiosa²³, che diviene un «penetrante strumento di comprensione della complessa personalità» del giurista patavino²⁴.

Nella prolusione camerte²⁵ emerge una forte attenzione per il mutamento, connessa ad una sensibilità per il sociale. Egli, giovane ventiseienne, affronta quale docente autonomo, fuori dal familiare ambiente accademico patavino, una nuova realtà ed esordisce dinanzi alla comunità, con un *incipit* eclatante, «diamo un'occhiata alla storia»²⁶, e prosegue con una precisa presa di coscienza storicistica che è, al tempo stesso, la fissazione d'una regola metodologica, «l'età nostra, età di transizione per eccellenza»²⁷.

La prelezione è accompagnata dall'idea che si stia attraversando un'epoca di cambiamenti, anche se forte è, in Polacco, la tensione storica, che lo porta ad un rifiuto di un presente senza radici²⁸. Anche quando, contemplando sul finire del secolo gli sviluppi di ordine economico e sociale e il proliferare di leggi speciali, che qualifica, con accento critico, «le cabale del mondo legale»²⁹, egli non abbandona

veda, F. FILOMUSI GUELF, *La codificazione civile e le idee moderne che ad esse si riferiscono*, prolusione letta nella R. Università di Roma il giorno 5 novembre 1886, in *Lezioni e saggi di filosofia del diritto*, (a cura di G. DEL VECCHIO), Milano, 1949, p. 205 ss., che richiama alla necessità «di stare al concetto tradizionale di diritto privato trasfuso nel Codice francese e nel nostro Codice».

²⁰ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 202.

²¹ V. POLACCO, *Prelezione ad un Corso di Istituzioni di Diritto Civile*, letta nella R. Università di Padova il 6 novembre 1884, in *Opere Minori. Parte II. Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto civile dopo il 1850*, Fasc. I, Modena, 1929, p. 1 ss.

²² V. POLACCO, *Prelezione ad un Corso di Istituzioni di Diritto Civile*, cit., p. 16.

²³ Spirito religioso che non solo lo spinge a compiere una ripetuta battaglia contro il divorzio, ma sostanzia lo sviluppo del pensiero, V. POLACCO, *Contro il divorzio. Lezione tenuta il 2 maggio 1892 nella R. Università di Padova*, Padova-Verona, 1892, ristampa con prefazione di A. Trabucchi, Padova, 1970.

²⁴ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 205.

²⁵ V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile. Prelezione*, cit., p. 30.

²⁶ *Ibid.*, p. 6.

²⁷ *Ibid.*, p. 20.

²⁸ V. POLACCO, *Commemorazione di Antonio Pertile, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, t. IV, 1896/1897, p. 671.

²⁹ V. POLACCO, *Le cabale del mondo legale*, è il testo di un discorso letto in una Adunanza dell'Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti il 24 maggio 1908 e pubblicato poi in *Opere minori. Parte prima. Problemi di legislazione*, Modena, I, 1928, p. 41. Nella prima versione, ID., *Le Cabale del mondo legale*, Venezia, 1908. Osservano S. MAZZAMUTO, F. PIRAINO e A. NICOLUSSI, *Vittorio Polacco*, cit., p. 10, «il richiamo alle Cabale è fortemente allusivo e

l'idea che sia necessaria «un'armonizzazione tra regola giuridica e rinnovate condizioni della società»³⁰.

Polacco è un giurista coraggioso, capace di rappresentare nei suoi discorsi e nelle sue idee anche posizioni di contrasto, note sono le sue affermazioni contro le teorie evoluzionistiche, di stampo darwinista, molto in voga all'epoca, e care ad un altro giurista che pure ha insegnato all'Università di Camerino, Pietro Cogliolo³¹, a cui dedica nella prolusione camerte un riferimento³².

Questa identificazione dell'uomo nel suo tempo storico lo porta ad interrogarsi sulla questione sociale, espressione di una realtà in continua evoluzione³³, che si scontra con l'architettura del codice, costruita a misura dell'individuo-modello.

Il giurista patavino avverte fortemente il problema sociale e delle nuove leggi speciali e, con la coerenza che lo connota, individua il nocciolo della questione «nel decidere se e con qual genere di provvedimenti debba intervenire la legislazione civile in questo benedetto problema sociale»³⁴.

L'itinerario riflessivo è «dominato da una indubbia sensibilità culturale e politica e da un sentimento profondo della tradizione giuridica e delle sue forze»³⁵.

3. La legislazione civile, la costituzione privatistica e le nuove leggi speciali

Vittorio Polacco, e questo può dirsi una costante del giurista patavino, nella scelta dei temi di studio e di ricerca segue l'istinto più che la ragione, e questa *vis* non si spegnerà neppure all'indomani della prima guerra mondiale in cui, ormai raggiunta l'età matura, non si rinchiude in riposanti temi dogmatici per la sua prolusione

probabilmente vuole ricordare che nel mondo ebraico la legge nient'altro è che interpretazione».

³⁰ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 207.

³¹ P. COGLIOLO, *La teoria dell'evoluzione nel diritto privato. Prelezione al corso di Diritto Privato letta il 21 novembre 1881*, Camerino, 1882, p. 48, rileva che «il progresso giuridico adunque segue la legge del progresso di tutti i fenomeni naturali e sociali».

³² V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile*, cit., p. 13, scrive: «L'organismo sociale! L'abbiamo pronunciata la grande parola, che dovrebbe, a detta di molti, rappresentare altresì la grande scoperta. La società umana, si dice, è un corpo animato, di cui gl'individui sono le cellule, un corpo non diverso dagli organismi biologici, che presenta quindi i fenomeni e soggiace alle leggi della biologia; ed ecco discorrersi anche la relazione ad esso di struttura e forme funzionali, di un sistema nervoso e di un apparato circolatorio, di processi di differenziazione; di adattamento all'ambiente.[...] E tuttavia mi si consenta di dire che in questa tanto magnificata costruzione scientifica io non veggo in gran parte che la riproduzione di un paragone o metafora tutt'altro che recente, bensì vestita a nuovo, accarezzata, e quasi direi lavorata a cesello nei più minuti dettagli con quell'amore ch'è proprio di chi crede incoscienza di metter fuori qualcosa di originale».

³³ Osserva G. DORIA, *La "dissolvenza" del codice civile e il ruolo della legge tra giustizia giuridica e incertezza applicativa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 50 ss., «i codici si pongono come atti di legislazione, il che val quanto dire che la forza e la validità normativa delle regole in esso contenute si fonda sulla decisione dello Stato».

³⁴ V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile*, cit., p. 16.

³⁵ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 197 ss.

romana³⁶, e «preferisce interrogarsi pubblicamente su un presente così gremito di insicurezze ma anche di futuri sviluppi nella consapevolezza – morale prima ancora che intellettuale – che nemmeno l’insegnamento di quella tra le discipline giuridiche ha titoli di nobiltà antichi e vanta da secoli il nome di ragion civile, si sente più sicuro degli altri di non vederne scossa le fondamenta ed i cardini dalla marea che tutto incalza e travolge»³⁷. La posizione dello studioso maturo appare più complessa rispetto alle riflessioni enunciate nelle prelezioni di trent’anni prima, ma resta ferma l’irriducibile osservanza ai principi fondamentali. Nella prelezione romana usa un frasario in cui mostra il coraggio della moderazione³⁸, e un filo continuo lega la «temperanza di vedute»³⁹, di cui parla nella prelezione camerte, al buon senso richiamato nella prelezione del 1918⁴⁰, grazie al quale, incrollabile fino all’ultimo, egli si mostrerà fedele ad una legalità che si sostiene e si fonda su idealità e principi⁴¹.

Il giurista patavino richiama nella prelezione camerte i civilisti seguaci di una scienza evoluzionista, Vadalà-Papale⁴² e, soprattutto, Enrico Cimbali, che si iscrive a pieno titolo fra i giuristi innovatori⁴³. Il giurista patavino «insiste su questo elemento della socialità, che dovrebbe presiedere all’odierna legislazione civile perché sotto fazione differenziatrice ed organizzatrice del processo evolutivo [...] l’individuo umano isolato sempre più diviene e si considera come un essere sociologicamente incompleto»⁴⁴.

Occorre osservare che le innovazioni legislative imposte dalle esigenze dei tempi regolamentavano sì nuovi rapporti ma imponevano, al contempo, limitazioni al volere dei singoli, non previste dal tracciato codicistico e, dunque, profonda è la frattura fra la costituzione privatistica e gli interventi riformatori, dettati dall’emersione di nuove questioni sociali. «A rendere operante l’estraneità delle leggi sociali, delle trasformazioni della scienza giuridica, c’era una componente esclusivamente culturale percepita come dato normativo, come rigida gerarchia delle fonti. Una gerarchia che distingue una sfera giuridica “vera e immutabile”, quella

³⁶ V. POLACCO, *La scuola di diritto civile nell’ora presente*, Prolusione letta nella R. Università di Roma, il 17 dicembre del 1918, p. 424, in *Opere Minori. Parte II. Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto civile dopo il 1850*, Fasc. II, Modena, 1929, p. 1 ss.

³⁷ V. POLACCO, *La scuola di diritto civile nell’ora presente*, cit., p. 1 ss.

³⁸ Titolo scelto da P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit. p. 197 ss.

³⁹ V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile*, cit., p. 21.

⁴⁰ G. CAZZETTA, *Unità del diritto e “missione della scienza”*. *Prolusioni nella Facoltà giuridica romana in età liberale*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2014, p. 221, osserva come «quello che più colpisce nel discorso di Vittorio Polacco del 1918 è l’inquietudine di fronte ad un mutamento che si presenta ormai “come marea che tutto incalza e travolge” e la fermezza nel ricercare ancora “un’armonica unità” del diritto».

⁴¹ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit. p. 215.

⁴² G. VADALÀ PAPALE, *Il Codice civile italiano e la scienza*, Napoli, 1881, pag. 19, osserva che «la legislazione si muove come la vita, come la scienza, come noi. Essa regolatrice dello sviluppo dei bisogni sociali, non può non seguirne il grado di sviluppo».

⁴³ Si veda anche G. SALVIOLI, *I difetti del Codice civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie*, Discorso letto per inaugurazione della R. Università di Palermo il giorno 9 novembre 1890, Palermo, 1890.

⁴⁴ V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile*, cit., p. 19.

privatistica, ed una residuale, pubblicistica, sociale e transeunte»⁴⁵. L'intervento sociale dello Stato e le nuove leggi speciali non potevano modificare la "costituzione" privatistica⁴⁶ che era ritenuta svincolata dall'ingerenza esterna. Come è stato messo in evidenza, si può individuare nel rapporto tra la scienza giuridica dell'epoca e le leggi sociali, un rapporto che corre tra diritto comune, edificato sulle solide fondamenta codicistiche, e un «diritto nuovo per i particolari bisogni»⁴⁷.

L'impronta culturale e sociale propiziata dai tempi nuovi e dalle riforme condotte attraverso lo strumento delle leggi speciali, inaugura una nuova fase del diritto civile, che si preannuncia, in concreto, con «la progressiva erosione delle norme del codice individualista e, nello stesso tempo, un allargamento della sfera del diritto privato»⁴⁸. La dimensione sociale dei civilisti trova eco e rispondenza nelle leggi speciali che sono in grado di far scorgere un orizzonte nuovo che dà ingresso e legittimazione giuridica a nuove realtà e a nuovi soggetti.

4. La contemporaneità di Vittorio Polacco

Nella riflessione del giurista patavino resta immutata la convinzione che il diritto è la dimensione della vita, per ribadire la «sua vera essenza non già di artificioso meccanismo, ma di organismo animato»⁴⁹. Egli rifugge l'ideale illuminista trasfuso nel paradigma codificatorio costruito a misura di un agente modello⁵⁰, ma pone gli individui nella dimensione della vita concreta, carichi dei loro attributi, e li identifica come donna o uomo, padrone o lavoratore, minore, ricco o povero, connotati da caratteristiche che ne descrivono la complessità. Nella prelezione camerte avverte la necessità di interrogarsi sulla questione sociale che genera un enorme problema di coerenza per l'ordine giuridico, rispetto all'emersione di nuove istanze connesse alla società in evoluzione. La volontà del privato viene così a perdere la sua intangibilità legislativa, essendo ormai chiaro che la libertà negoziale illimitata finisca con il distruggere sé stessa⁵¹. Il potere legislativo, quando regola i rapporti inter-privati, non può farsi unicamente condurre dall'individualismo dogmatico dovendo, al contrario, occuparsi in prima persona dei problemi politico-sociali ad esso sottesi.

⁴⁵ Secondo G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, 1988, p. 165, la «Costituzione privatistica "immodificabile", "purezza" della parte veramente insuscettibile di variazioni ad opera dell'intervento contingente dello Stato».

⁴⁶ N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1979, p. 6 ss.

⁴⁷ G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., p. 172.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 175.

⁴⁹ V. POLACCO, *Le cabale del mondo legale*, cit., p. 46.

⁵⁰ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 209.

⁵¹ R. CALVO, *Il negozio giuridico. Saggi*, Bari, 2022, p. 53.

Polacco è uno dei civilisti italiani che «più sente l'assillo d'una versione giuridica della "questione sociale" e delle nuove leggi speciali»⁵², e non a caso dedica la sua seconda prelezione alla funzione sociale della legislazione civile⁵³.

Vi è chi considera il giurista patavino un conservatore, un custode dell'autonomia e dell'intangibilità della scienza privatistica, ma egli non intende separare il giuridico dal sociale, e le scelte nette che appaiono nelle pagine dei suoi scritti, soprattutto riguardo al tema cruciale del rapporto tra leggi speciali e principi giuridici unitariamente disciplinati dal codice civile⁵⁴, esprimono una posizione attenta al mutamento, ma pur sempre collocata nel quadro dei principi della scienza giuridica.

Nel novembre del 1884 Polacco, all'Università di Padova, in una prolusione dedicata prevalentemente a questioni di metodo, invita a collocare «sopra inaccessibile roccia» i principi e le idealità del diritto privato, minacciati dalla «marea del materialismo»⁵⁵, a distanza di due mesi pronuncia la sua seconda prelezione, quella camerte, che si situa su piani e scopi diversi⁵⁶, in quanto se a Padova la prelezione si identifica nell'esposizione di un programma didattico, anche «se è doveroso aggiungere che, in un docente autenticamente universitario come Vittorio Polacco, l'insegnante non è mai separabile dallo scienziato che dà vitalità e inconfondibilità alla lezione»⁵⁷, a Camerino affronta un tema decisamente coraggioso, il rapporto tra la legislazione civile e la questione sociale. Egli si chiede con quale genere di provvedimenti la legislazione civile debba intervenire nelle questioni sociali, e risponde affermando che si devono respingere sia le tesi dei fautori di uno Stato passivo e di una legislazione civile muta davanti a tali problemi, sia le oscure risposte della sociologia⁵⁸. Lo spazio della riflessione polacchiana nella prolusione camerte supera la dimensione didattica per assurgere a momento di riflessione su un tema, la questione sociale nel diritto privato, che impegna un'intera comunità universitaria di giuristi.

Al giovane studioso, che si pone in una linea di discontinuità rispetto all'impostazione evolucionistica seguita da una parte della civilistica, affascinata dal nuovo principio di socialità, l'adozione di provvedimenti di legislazione sociale appare un mezzo per aumentare la confusione. Egli non nega l'esigenza di un

⁵² P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 209.

⁵³ V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile*, cit., p. 26.

⁵⁴ G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., p. 178.

⁵⁵ V. POLACCO, *Prelezione al corso di istituzioni di diritto civile letta nella R. Università di Padova il giorno 26 novembre 1884*, Padova, 1885 e poi in *Opere Minori. Parte II. Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto civile dopo il 1850*, Fasc. I, Modena, 1929, p. 1 ss., spec. 7.

⁵⁶ V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile*, cit., p. 1, anche se nell'avvertenza che si trova in premessa alla prolusione camerte, ritiene di considerarla «quasi appendice ad altra di uguale natura ed origine», anche se poco dopo espone la diversità di piani allorché precisa che vuole rendere noto «possibilmente sotto tutti gli aspetti, il mio modo di concepire quelle discipline morali, a cui è consacrata la povertà dei miei studi».

⁵⁷ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 213.

⁵⁸ V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile*, cit., p. 20, egli qualifica la sociologia come una nuova scienza che riflette l'età di transizione il cui segno caratteristico consiste «in una babelica confusione di lingue».

intervento nella legislazione civile, ma teme l'affermarsi di una «socialità invadente»⁵⁹ che minaccia di riassorbire il cittadino nello Stato, restringendo, sino ad interamente sopprimere, il campo della libertà individuale. Polacco afferma che «il punto capitale adunque non consiste nell'escludere ogni ingerenza della legislazione civile, ma nel dirigerla in modo ch'essa secondi la natura, scambio d'intralciarne il corso, e ciò mitigando l'asprezza di certe transizioni troppo rapide»⁶⁰. Il giurista patavino non rifugge l'idea del mutamento, ma è disorientato «da tanto affannarsi a reclamare rivolgimenti radicali nell'intero diritto civile solo per ottenere costruzioni giuridiche appropriate ad una fase transitoria»⁶¹. Anche da giurista maturo, pur se disposto a superare le posizioni sulla legislazione speciale effettuate in passato⁶², resta comunque attento a preservare l'unità del sistema giuridico, continuando a professare un credo incrollabile nei principi fondamentali come strumento in grado di supportare metodologicamente l'evoluzione della scienza giuridica, costruita grazie ad una tradizione secolare, trasfusa nell'ordine rigoroso dei principi del diritto codificato.

Il giurista patavino⁶³ riflette sull'importanza delle tecniche ermeneutiche capaci di colmare le lacune e di dare risposte ai problemi sociali emergenti. Da qui si consolida l'idea che i tempi di sviluppo e le modalità di trasformazione del diritto civile devono essere impressi dalla scienza giuridica e dai principi fondamentali in essa contenuti.

5. Itinerari conclusivi

La modernità di Polacco si può apprezzare nella sua costante attenzione al mutamento e alla questione sociale, che supera quella solo apparente costruzione del suo pensiero e del suo itinerario riflessivo come rigidamente legalista e imperniato sul paradigma codificatorio⁶⁴. L'attualità del pensiero del giurista patavino nella prolusione camerte si può apprezzare da molteplici punti di vista, in quanto non solo prende atto dell'ormai ineludibile questione sociale al cospetto del sistema civilistico, ma tratteggia il nodo dell'assetto delle fonti civilistiche e della dialettica tra codice e leggi civili speciali⁶⁵.

⁵⁹ V. POLACCO, *La funzione sociale della legislazione civile*, cit., p. 23.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 32.

⁶¹ G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., p. 181.

⁶² V. POLACCO, *Le cabale del mondo legale*, in *Opere minori*, cit., p.

⁶³ V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, 2^a ed., p. 17, osserva che un importantissimo compito incombe al civilista, «cercare di colmare tutte quelle lacune che, per un cieco ossequio al diritto romano e senza riguardo alle odierne condizioni economiche, furono pur lasciate nel nostro ordinamento legislativo delle obbligazioni». Qui non abbiamo un altro giurista rispetto al Polacco del 1885, ma solo uno sviluppo delle tematiche affrontate nella prolusione camerte.

⁶⁴ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 211, secondo cui «le affermazioni legalistiche e filo codicistiche restano, ma perdono di virulenza e assolutezza».

⁶⁵ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione*, cit., p. 217.

Nell'epoca moderna assistiamo al proliferare di una legislazione speciale che promana da fonti di provenienza esterna, per la quale si impone un'integrazione sistematica delle nuove norme all'interno del codice civile, al fine di evitare il verificarsi di una «decodificazione interna» prodotta dalle leggi speciali.

Natalino Irti descrive il rapporto tra codice e leggi speciali come espressione di un «processo di erosione» e un «processo di assorbimento», il primo conduce all'introduzione di nuovi principi in leggi speciali, riducendo la normatività del codice; il secondo fa perdere al codice centralità, in quanto la disciplina è attratta da fonti esterne. Si assiste al «tramonto dell'ideologia tolemaica» del codice e all'affermarsi di un «sistema policentrico» avente a base di unità la rigidità della Costituzione⁶⁶. L'attuale stato della legislazione pone il giurista dinanzi ad un quadro connotato da una straordinaria moltiplicazione delle fonti⁶⁷. Qui si può cogliere l'attualità del pensiero di Vittorio Polacco il quale non si è rinserrato all'interno di tradizionali e consolidati schemi codicistici ma ha avuto il coraggio di guardare al di là, ad un sistema giuridico che – secondo la sua visione moderata – è l'esito di una ricerca di norme condotta all'interno od all'esterno del quadro normativo generale, fissato per via legislativa. Da qui la necessità, dinanzi al sovrapporsi di fonti⁶⁸, di richiamare il sistema nella sua unità, come reticolo concettuale.

In Polacco «la percezione del mutamento si mescola con la sua concezione giusnaturalistica»⁶⁹; egli intuisce il segno del cambiamento e percepisce l'idea che le questioni sociali contagiano il diritto e si saldano con esso, il tutto connotato da quella che è stato autorevolmente sostenuto essere la sua cifra distintiva, il «coraggio della moderazione»⁷⁰.

Il giurista patavino considera componenti essenziali della giuridicità la storia⁷¹, la filosofia del diritto e la comparazione giuridica⁷², e questo testimonia la sua capacità

⁶⁶ N. IRTI, *L'età della decodificazione*, cit., p. 33 ss.

⁶⁷ P. SCHLESINGER, *Codice civile e sistema civilistico: il nucleo codicistico ed i suoi satelliti*, in *Il codice civile. Convegno del cinquantenario dedicato a Francesco Santoro Passarelli*, Roma 1994, p. 231 ss.

⁶⁸ G. DORIA, *La "dissolvenza" del codice civile e il ruolo della legge tra giustizia giuridica e incertezza applicativa*, cit., p. 55 ss., osserva che «la codificazione moderna, attraverso un (recte: quel coesistente) processo di sintesi logico-sistematica, ha inteso realizzare una sorta di *reductio ad unum* del sistema delle fonti, nella prospettiva di conferire completezza al sistema giuridico».

⁶⁹ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione Specularità dell'itinerario riflessivo di Vittorio Polacco*, cit., p. 220.

⁷⁰ P. GROSSI, *Il coraggio della moderazione Specularità dell'itinerario riflessivo di Vittorio Polacco*, cit., p. 212, osserva che «il segreto di Polacco è qui, è qui la sua cifra: presentimenti, intuizioni, percezioni, disponibilità ma sempre frenati dal fastidio per gli eccessi, per le novazioni brusche, per le operazioni di rottura. [...] Sempre la sua divisa sarà un coraggio moderato, quando non addirittura, nella rissa incomposta delle novità grossolane, il coraggio della moderazione».

⁷¹ S. MAZZAMUTO, F. PIRAINO e A. NICOLUSSI, *Vittorio Polacco*, cit., p. 16, rilevano come sul piano metodologico il richiamo alla storia è avvertito dal giurista patavino, il quale rifugge «da un rinvio generico alla storia incomposta, me ne predica una nozione fatta di modelli legislativi e sapienziali decantati».

⁷² «L'obbligazione è fra tutte quante le figure giuridiche quella che potrebbe dirsi cosmopolita per eccellenza e se al più trado sviluppo del Diritto nazionale si aggiunga per

di guardare al futuro con speranza e fiducia. La sensibilità per i segni del suo tempo lo conducono ad avere una forte coscienza del ruolo fondamentale del giurista, nella sua attività scientifica, didattica e legislativa⁷³.

Polacco è «civilista moderno, colto e tecnicamente raffinato come lo sono i grandi maestri del secondo Novecento italiano che hanno saputo raccogliere l’eredità e consegnarla alle nostre generazioni»⁷⁴.

VITTORIO POLACCO

LA FUNZIONE SOCIALE DELL’ODIERNA LEGISLAZIONE CIVILE

Prelezione – 22 gennaio 1885

Università degli studi di Camerino

AVVERTENZA

La presente pubblicazione, quasi appendice ad altra di uguale natura ed origine, in cui esposi gli articoli principali del mio credo scientifico, (1)⁷⁵, non muove già da pretesa di porre in luce idee peregrine o profonde, sibbene dal desiderio di far noto, possibilmente sotto tutti gli aspetti, il mio modo di concepire quelle discipline morali, a cui è consacrata la povertà dei miei studi. Però questo desiderio istesso

questa parte uno sviluppo perfetto nel Diritto venuto di fuori, tutto naturalmente concorre perché a quest’ultimo compete il trionfo», V. POLACCO, *Il diritto romano nel progetto di Codice civile germanico*, in *Opere minori*, I, Modena, 1928, p. 15.

⁷³ V. POLACCO, *Interpretazione ed esegesi (Anno 1890 – Polacco versus Simoncelli)*, in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, p. 33.

⁷⁴ S. MAZZAMUTO, F. PIRAINO e A. NICOLUSSI, *Vittorio Polacco*, cit. p. 111.

⁷⁵ (1) Prelezione ad un corso di Istituzioni di Diritto civile, letta nella R. Università di Padova il 26 Novembre 1884 (Padova, Tip. Seminario 1885).

suonerebbe pretesa, qualora intendessi chiamare a raccolta 'il mondo dei dotti, certo e a ragione noncurante del come per avventura io la pensi. È invece ai miei cari giovani ch' io mi rivolgo, com' è ad essi che ho il diritto non solo, ma pur anco il dovere di non tacere una sola delle mie convinzioni. Ascoltate con benevolenza da quelli affidati nel corrente anno al mio insegnamento, volli rimanessero le mie parole inaugurali ferme altresì per iscritto in riguardo agli altri, che sottentreranno in avvenire al loro posto, a guisa, vorrei dire, di patto preliminare e permanente degli amichevoli più che disciplinari nostri rapporti [3][pagina 4 in bianco].

Signori!

Ciò che forse nel fallace giudizio di molti scema importanza a così antico ed illustre Ateneo, l'accresce invece per me e più mi lusinga nell'atto di entrarvi insegnante. Se questa Università dipendesse dall'alto, io non potrei venire tra Voi che inviato, dubbioso quindi se, meglio che accogliermi, non aveste per avventura a subirmi; affidata invece alle libere cure di eletta cittadinanza, io vi giungo chiamato, e per così confortante, tuttoché immeritata concordia di suffragi, eoa tale e tanta cordialità d'inviti, ch' io ne traggo il diritto e al tempo stesso il dovere di considerarmi sin d' ora concittadino Vostro e come tale di amarvi. - Nuovo a queste nobilissime contrade, io non ho tuttavia a faticare nel conquisto di amichevoli sensi, ma li ravviso già previamente esternati nel conferitomi [5] onore, onde tributo le grazie più vive alla spettabile Rappresentanza cittadina, ai Professori esimii, ch'io non vorrò salutare colleghi, sibbene Maestri. -Ma sia pure lusinghiero per tutto ciò l'auspicio, che mi adduce al Vostro cospetto, non cessa di apparirmi scabroso l'ufficio mio. S'egli è vero infatti che non richieggasi meno a conservare le acquisite ricchezze che a procacciarle, non pochi né lievi sforzi m'imporrà il vanto, fra i miei il più ambito, di non perdere questo tesoro di benevolenza, che Voi foste così pronti a largirmi. Con la presente lettura ubbidisco ad una costumanza, di cui questa cattedra possiede precedenti atti a pormi nel più serio imbarazzo. La legislazione civile di fronte alla questione sociale, ecco il tema che sarebbe presunzione io dicessi di svolgere in questa brev'ora, ma sul quale tuttavia consentirete che senza pretesa di novità, senza pompa di erudizione, in una parola a quel modo che detta dentro, io venga significando alcuni miei sentimenti, alcuni pochi riflessi.

I.

Diamo un'occhiata alla Storia. Noi vedremo che a tre ordini di cause possono in definitiva ridursi tutte le questioni che hanno sia qui travagliata l'umanità, sia che si tenga presente in relazione ai singoli popoli lo svolgimento della loro [6] vita interna, sia che si guardi agli esterni loro rapporti. Sono cioè cause o politiche, o religiose, o sociali. Potrà accadere tutt'al più che questi elementi si trovino commisti, di rado tutti quanti assieme, più facilmente invece appaiati. Così non può negarsi essere stata politico-sociale in Roma la lotta, tanto feconda anche per lo sviluppo del Diritto

privato, fra il patriziato e la plebe(1)⁷⁶, religioso-politiche dell'Evo moderno le guerre, alle quali il trattato di Westfalia segnava il termine. E poiché nella vita è fatalmente necessaria la lotta, ecco allo scomparire di una od altra di queste cause crescere in vigore le altre per quel tanto almeno che valga a surrogarla, sicchè resti alla fiamma [7] perpetuo e inalterato il suo alimento. Fu osservato, per esempio, che l'importanza data alle questioni sociali è sempre in ragione inversa delle preoccupazioni politiche e che il socialismo prevale quando il patriottismo vien meno, ciò che sembra comprendesse assai bene nel candore della sua anima il Giusti, quando dichiarava di averla coi cosmopoliti, che per la pazzia di voler essere cittadini del mondo, non sanno essere paesani del loro paese (1)⁷⁷. Checchè sia di ciò, egli è certo, anche a prescindere da altri motivi, che la questione sociale in nessuna epoca avrebbe potuto trovare terreno più propizio che nella nostra, in cui le questioni religiose sono cessate del tutto, le politiche risolte in gran parte, in parte meno ardenti o sopite.

È una grave minaccia, la minaccia di un cataclisma universale, od è una lusinghiera promessa, la promessa di una nuova redenzione messianica, che questo problema ci annunzia? Chi lo sa? Non giungerà a saperlo forse l'età nostra, età di transizione e non altro; questo solo è certo che la questione sociale oggidì ci si impone, grave, poderosa, impreteribile. -Il Sole è là, cieco chi non lo vede, ecco la risposta che lanciava il primo Napoleone alle potenze ostinate a non volerne riconoscere l'Impero; ebbene, qualche cosa di simile potremmo dire noi a quelle menti piccine o retrive, che o non [8] lo avvertono questo problema dei tempi nostri, o pensano che sia male il portarlo alla piena luce del giorno e che si possa soffocarlo tacendo.

Ma purtroppo non si tratta di un sole, come nell'apostrofe del Bonaparte, è invece di un fosco enigma, di un abisso profondo che i ciechi dell'oggi ignorano od amano ignorar resistenza. Altri appunto sgomenta cosiffatta immensità del problema: è utopia, dicono, l'affannarsi intorno, ingenuità il credere che l'opera nostra basti a rimediare piaghe sociali inveterate e profonde. Non vedete che per questo ci vorrebbe un secolo? Sì lo veggo, risponde con ardore di apostolo il Villari, ma vedo ancora che se cominciamo domani, ci vorrà un secolo e un giorno (1)⁷⁸. Ma badate, ci si dirà

⁷⁶ (1) Per lungo tempo almeno. Il compianto Padelletti (*storia del Diritto romano*, Firenze, Cammelli 1878, Capo I, nota 3, pag. 13-14) vi attribuisce un carattere esclusivamente politico. Vero è invece sol questo, che si deve limitare il concetto di *plebe* nei riguardi economici della lotta, come fa l'esimio Senatore Pantaleoni, che parla in proposito di una *nuova plebe*, quella cioè che rimase, uso le sue parole, dopodichè "un grosso numero di tutte le più ricche famiglie furono tolte dalle plebi e messe al Senato" e che risultò in conseguenza "composta solo delle più povere e meno considerevoli famiglie" (*Storia civile e costituzionale di Roma*, Vol.1, Torino, Unione tipogr. 1881 pag. 217. Cfr. Pure pag. 226 e segg.). in ciò anzi egli ravvisa sagacemente la spiegazione del carattere politico assunto dalla lotta, di sua essenza economica. Premesso che non è quasi mai o ben di rado che la rivoluzione si faccia e si dica sociale, ma che è sotto il colore politico che quella si mostra, ne riscontra appunto un bell'esempio nelle lotte della plebe col patriziato, "nelle quali le classi inferiori della plebe, travagliate dalla miseria di uno stato sociale insopportabile, si prestano a tutte le politiche rivoluzioni in che le classi più opulenti della plebe le adoperano" (pag. 256).

⁷⁷ (1) Giusti, *Epistolario* (Firenze, Le Monnier 1863) Vol. I, lettera 99.a, pag. 319.

⁷⁸ (1) *Letture meridionali* (Firenze, Le Mounier 1878), pag.18.

d'altra parte, che voi rimesterete tutto quanto la società ha di più putrido, la natura umana di più brutale e degradante, prova gli scoppi violenti di moltitudini briache e selvaggie, di cui abbondano, e non remoti, gli esempi; badate, ci dirà lo Spencer (2)⁷⁹, certo non sospetto di oscurantismo, che la pietà, come l'amore, è proclive a idealizzare il suo oggetto, che la simpatia per chi soffre sopprime il ricordo delle sue colpe, che nella grande maggioranza dei casi sono meritate queste miserie, che destano il nostro compianto, e pericoloso quindi il separare, per malintesa [9] filantropia, la sofferenza dalla colpa che n'è stata la causa. - C'è del vero in tutto questo; dirò di più, io vado sino ad ammettere che quasi sempre chi più grida è chi meno soffre. Pure gli eccessi nelle rivolte degli infimi strati sociali, anziché distrarre dalle cure amorose dirette alla soluzione del grave problema, trarranno il pensatore a riflettere che ministri della divina giustizia sono ben di sovente i malvagi, a quella guisa che per irrogare le pene ai dannati la immaginazione del volgo, e dietro di essa la fantasia dantesca, hanno popolato l'Inferno non già di cherubini, ma di dèmoni, ch'è quanto dire delle anime più prave. - Ed allo Spencer risponderemo sol questo, che noi viviamo fortunatamente in un'epoca, che ha cancellata la massima «Purché il reo non si salvi il giusto pera», per instaurare al suo posto l'inversa «Purché il giusto non pera, il reo si salvi».

Ma di che natura è la questione, assodato dunque che sia imprescindibile l'occuparsene, e il provvedervi urgente? Ci può nulla la legislazione in genere, la legislazione civile in ispecie? La questione, torna quasi superfluo il dirlo, è di natura essenzialmente economica, appuntandosi soprattutto nel dissidio fra capitale e lavoro. Ora, pur non seguendo la tendenza estrema del Romagnosi, di unificare cioè, come dice il Cattaneo (1)⁸⁰[10], Diritto ed Economia pubblica, sottoponendo al freno del Diritto le pretensioni dell'interesse e alla sanzione dell'interesse le asserzioni del Diritto, è certo tuttavia che fra queste due scienze morali esiste una connessione troppo intima, per- che l'una possa disinteressarsi di ciò che forma il problema capitale nell'altra. Che più? Le associa su questo terreno la necessità di lottare contro un comune nemico, il Socialismo, il quale, nel giurare guerra a morte all'Economia politica, l'eseccrata scienza della tirannide borghese, minaccia ad un tempo di ferire al cuore il Diritto civile, con la soppressione della libertà individuale, della proprietà e fors'anco della famiglia, in altre parole di quei fondamentali istituti, che costituiscono il vero e proprio suo obbietto.

Non è nuova del resto siffatta concatenazione del giure privato coi fenomeni d'ordine pubblico. Esso ne ha subito l'influsso quando il carattere loro prevalente era il religioso, ne ha subito e in parte ne subisce l'influsso per quanto si attiene all'ordine politico, e dovrà quindi risentire il contraccolpo anche di questo, che fin dappprincipio dichiarammo costituire il terzo aspetto nelle questioni e nei fenomeni d'ordine pubblico. Quanto al lato religioso, basterà ricordare le teocrazie orientali, dove un sol Codice dettava i precetti della fede e le regole della vita civile, la colleganza in Roma del *ius civile* col *ius sacrum*, l'azione del Diritto canonico sul civile [11] moderno, palese soprattutto in materia matrimoniale. Non parliamo poi

⁷⁹ (2) *L'individu contre l'Etat*, trad. par Gerschel (Paris, Germer Baillièrè 1885) pag. 26-28.

⁸⁰ (1) Cattaneo, *Memorie di Economia pubblica* (Milano, Sanvito 1869) Vol. I, par.5.

del nesso con l'elemento politico, dove il Diritto privato può trovarsi in istrettissimo rapporto con la stessa costituzione dello Stato, specialmente, come avverte l'Arndts(1)⁸¹, in quanto concerne il possesso fondiario, al quale vada condizionato l'esercizio di certi diritti politici. Così pure è accertato che la bontà dell'ordinamento politico è requisito essenziale per la bontà dell'ordinamento civile. Ne ci tragga in errore il fatto di legislazioni civili che perdurarono nella loro eccellenza in onta al decadere di quelle libertà politiche, sotto la cui ègida erano sorte, come accadde nella Roma imperiale, perché noi non dobbiamo vederci che un fatto di sua natura transitorio, che già racchiude nel suo seno i germi di morte, simile, nota assai bene il Morin (2)⁸², simile al suolo che conserva l'umidità feconda alcun tempo dopo inaridita la fonte che vi dava alimento, od all'occhio, che riceve ancora l'impressione della luce, quando il corpo luminoso non esiste già più nello spazio. - Ebbene, tutto ciò che si è detto del fenomeno religioso e politico ripetasi pel fenomeno sociale, certi che non potrà il Diritto prosperare o non a lungo, se l'organismo sociale è malato [12].

II.

L'organismo sociale! L'abbiamo pronunciata la grande parola, che dovrebbe, a detta di molti, rappresentare altresì la grande scoperta. La società umana, si dice, è un corpo animato, di cui gl'individui sono le cellule, un corpo non diverso dagli organismi biologici, che presenta quindi i fenomeni e soggiace alle leggi della biologia; ed ecco discorrersi anche la relazione ad esso di struttura e forme funzionali, di un sistema nervoso e di un apparato circolatorio, di processi di differenziazione; di adattamento all'ambiente, di selezione naturale, di ereditarietà, e chi più n'ha più ne metta. Su questa base poi, conformemente all'odierno prevalere della questione e quindi degli studi sociali, si è eretta la Sociologia come la scienza delle scienze, non altrimenti che nelle epoche in cui prevalse altro dei tre già divisati principî, cioè il religioso, fu la Teologia che si arrogò questo vanto.

Niuno mi supera, o Signori, nel rispetto ben dovuto ad ogni dottrina scientifica, specie se sostenuta, com'è questa, da campioni valenti e professata con quell'accento di profonda persuasione, di cui Vi ha dato l'esempio un mio esimio predecessore, nel farne a Voi dinanzi dotta e brillante [13] applicazione al Diritto (1)⁸³ E tuttavia mi si consenta di dire che in questa tanto magnificata costruzione scientifica io non veggo in gran parte che la riproduzione di un paragone o metafora tutt'altro che recente, bensì vestita a nuovo, accarezzata, e quasi direi lavorata a cesello nei più minuti dettagli con quell'amore ch'è proprio di chi crede incoscienza di metter fuori qualcosa di originale. - L'assimilazione della società all'organismo umano risale per lo meno all'apologo di Menenio Agrippa, come faceva osservare non è molto il Lampertico

⁸¹ (1) *Gesammelte civilistische Schriften* (Stuttgard, Cotta 1874) Vol. III, pag.113.

⁸² (2) *Rèsumè populaire du Code civil*, 4e edit. (Paris, Germer Baillière) pag.10.

⁸³ (1) Alludo alla prolusione letta nell'Università di Camerino dal ch. Prof. Cogliolo e pubblicata col titolo «*La teoria dell'evoluzione darwinistica nel Diritto privato* (Camerino, Savini, 1882). Se non m'inganno però, egli sarebbesi in parte ricreduto nei recenti suoi *Saggi sopra l'evoluzione del Diritto privato* (Torino, Bocca 1885) posteriori all'epoca in cui io tenni il presente discorso.

(2)⁸⁴, ed è parimenti ab immemorabili che si suole foggiare la vita delle nazioni ad immagine di quella degli individui e distinguervi per conseguenza i periodi dell'infanzia, della giovinezza, della maturità, della senilità e della morte. Si allude di preferenza alla formazione *natura rerum*, e non per mero arbitrio, delle istituzioni, e dite pure se più vi piace degli organi e funzioni sociali, e al loro progresso, e ditelo pure anche qui differenziazione od evoluzione, parallelo al sorgere di nuovi bisogni, che variano alla lor volta [14] di numero e di intensità da tempo a tempo, da luogo a luogo? Ebbene, non vi ha nulla nemmeno in ciò che non ne avessero già insegato gli antichi, dai quali per esempio apprenderà chi solo incominci a balbettare di Diritto, ch'esso viene svolgendosi usu exigente et humanis necessitatibus. Ma al di là di questo vero, che starei per dire intuitivo, e al di là di quel paragone, che tutt'al più riconosceremo bene appropriato e brillante, il pensare sul serio a trattare la società biologicamente eguaglia per me la stranezza di chi nella fisiologia o nella patologia si lasciasse sedurre dalla simigliante struttura e conseguente omonimia fra varie parti del corpo, sino ad applicare all'una le cognizioni riferentisi all'altra, al collo del piede, per esempio, ciò che vale per il collo, alle cosiddette orecchiette del cuore le regole dell'apparato acustico, e così via dicendo. A questo modo si finisce col fare della metafisica peggiore dell'antica. Solo che, lo dirò col De Sanctis (1)⁸⁵ sono gli strumenti del realismo che costruiscono questa metafisica nuova; costruzioni del puro pensiero non hanno più credito e séguito; la metafisica, egli conchiude, non corre più, se non ha per suo passaporto, almeno in apparenza, il realismo [15].

Ma soprattutto io domando, e mi faccio così più dappresso al mio tema: Questa scienza salutata al suo sorgere come il grand' astro, che avrebbe versata la luce a torrenti sulla natura dei rapporti sociali e fattane scaturire la formula risolvitrice del problema, ha mantenute le sue promesse, ce l'ha saputa poi dare questa sospiratissima formula? Perché è dai frutti, o Signori, che si conosce l'albero, e il difetto o l'insufficienza loro sarà per noi la più bella riprova, se non dell'assoluta sterilità della nuova pianta, almeno di una vitalità e di un rigoglio più che reali apparenti.

Il nocciolo della questione sta evidentemente nel decidere se e con qual genere di provvedimenti debba intervenire la legislazione civile in questo benedetto problema sociale, se cioè il più volte ripetuto organismo collettivo abbia in chi governa il suo centro psichico e al caso quali ne siano le precise funzioni.

Udiamo anzitutto il pontefice massimo della Sociologia. Egli non si stanca di predicarci su tutti i toni che la funzione dello Stato dev'essere puramente negativa, limitata cioè alla tutela del Diritto, che ogniquale volta la legge ha creduto bene di intervenire, per togliere un male sociale od arrecare con la sua azione un bene, non ha fatto che approdare al risultato diametralmente opposto. E vedendo la patria sua, che, sia detto fra parentesi, noi citiamo troppo di sovente a sproposito, vedendola

⁸⁴ (2) *Trasformismo e sociologia secondo i più recenti studi della Nuova Antologia* del 1° maggio 1884, pag.19.

⁸⁵ (1) *Nuovi saggi critici*, II ediz. (Napoli, Morano 1879) *Il principio del realismo*, pag.493.- Veggasi pure Rivet, *Influence des idées économiques sur la civilisation* (Paris, Guillaumin 1870), che sulla Sociologia ha un intero capitolo, il XXIII, pag. 346-388.

inoltrarsi [16] invece nella via della legislazione sociale, ecco che egli grida al nuovo *torismo* e come conseguenza di esso al futuro servaggio. E tutto ciò all'appoggio di quei principî biologici che la scienza nuova fa suoi. Se cioè la società è un corpo organico, essa dovrà soggiacere a delle leggi naturali, che non dipendono dalla volontà umana niente più di quelle che regolano nell'organismo animale la respirazione o la circolazione del sangue: se ci sono dei mali sociali, vuoi dire ch'è fatale ci siano, rappresentando altrettanti stadî di transizione, indispensabili per l'adattamento degli individui all'ambiente; l'ingerenza legislativa è dannosa dunque per questo, che viene ad intralciare il processo di selezione, favorendo il moltiplicarsi degli uomini meno proprî all'esistenza, quelli cioè alle cui miserie la legge intende di provvedere, ed impedendo la moltiplicazione degli uomini i più proprî all'esistenza, ai quali è lasciato un minore spazio. Ed è finalmente coll'invocare lo stesso ordine di principî che l'illustre Autore ci dimostra essere in tale materia il governo rappresentativo anche peggiore degli altri, doversi vincere la grande superstizione politica odierna, che non è più il diritto divino dei re, ma il diritto divino dei parlamenti, dei quali spetterà dunque al vero liberalismo l'infrenare i poteri. Che il governo rappresentativo infatti sia il più disadatto quando trattasi di esorbitare dal vero fine dello Stato, cioè dalla semplice tutela giuridica, la quale [17] nell'ordine civile si traduce più particolarmente nel guarentire la libertà e l'esecuzione delle contrattazioni, è un corollario, egli dice, ed un'applicazione della legge che si manifesta nel mondo fisiologico, cioè della divisione del lavoro e corrispondente divisione di parti e specializzazione di organi, cioè, essendo quella forma di governo la più specialmente atta a compiere la vera funzione dello Stato, sarà di necessità cattiva al di sopra di tutte le altre, se trattasi di fare ciò che lo Stato non deve fare.

Di fronte a queste idee, ribadite dallo Spencer anche in un recente suo libro, che già nel titolo «L'individuo contro lo Stato» riassume un intero programma (1)⁸⁶, ecco bandirsi da altri, pure ardenti seguaci dell'evoluzionismo sociale, l'opposto verbo, e tutti e sempre in nome della nuova fede. Limitiamo il discorso a taluno fra i nostri, che più particolarmente se ne occupò in relazione al Diritto civile.

Seguace di una scienza evoluzionista, io proclamo necessario, ci dirà il Vadalà-Papale, (2)⁸⁷ che lo spirito individualistico nel dominio del Diritto sia eliminato per essere sostituito da uno spirito sociale. E parimenti, sulle tracce di lui, benché [18] in un'opera più estesa, e facendosi forte specialmente delle opinioni dello Schaffle, dello Stein, del Brentano, del Sybel, il Cimbali, tra i civilisti sociologo anch'egli entusiasta, insiste su questo elemento della socialità, che dovrebbe presiedere all'odierna legislazione civile, perché sotto l'azione differenziatrice ed organizzatrice del processo evolutivo (sono sue parole, e vedete che il linguaggio è proprio quello della scuola spenceriana) l'individuo umano isolato sempre più diviene e si considera come un essere sociologicamente incompleto. Le legislazioni civili vigenti essendo

⁸⁶ (1) Per la citazione esatta cfr. supra pag.9, n.2 Dello stesso Autore V. specialmente, in ordine alle citate teorie, gli *essais de politiquem* trad. Par Burdean (Paris, Germer Baillièrre 1879).

⁸⁷ (2) *Il Codice civile italiano e la scienza* (Napoli, Morano 1881) pag. 24 e 42-43.

il prodotto delle necessità e delle condizioni economiche e giuridiche di altri tempi, quelli della piccola industria nell'ordine economico, dell'individualità nell'ordine giuridico, divengono sempre più incapaci ad abbracciare e governare, nella loro indefinita varietà, i nuovi sorgenti bisogni e relazioni sociali d'indole privata, derivanti dalle conquiste quotidiane della grande industria, dai trionfi progressivi della socialità. (1)⁸⁸ Naturale conseguenza di tutto questo un plauso illimitato a quei provvedimenti, che oggi appunto vengono sotto il nome di legislazione sociale, anzi un rincararne la dose, dietro il riflesso, torno alle parole del Cimbali, che l'alto ufficio di moderatore e pacificatore fra le classi sociali contendenti compete, per [19] sua natura, allo Stato, agente ed organo supremo dell'unità nazionale (1)⁸⁹. E non pago di leggi sociali staccate, ma intento a far sì che questo spirito di socialità pervada tutto l'edificio della legislazione civile, egli conchiude che si debba intraprendere una riforma ed un mutamento profondamente radicale in tutto l'organismo e la struttura del Codice civile imperante: «instauratio facienda ab imis fundamentis (2)⁹⁰».

Tiriamo le somme, o Signori. Da una parte ci si inculca che la legislazione civile nel problema sociale non può e non deve nulla, dall'altra ch'essa può e deve tutto. Evviva dunque la Sociologia, che ci presenta nei suoi apostoli un accordo così edificante! Il vero si è che, lungi dal poter sciogliere l'enigma essa infine, sfrondata dai seducenti contorni di un apparato scientifico che toglie a prestito da altre discipline, non fa per questa parte che rispecchiare una delle note caratteristiche dell'età nostra, che chiamai di transizione per eccellenza. Nota caratteristica che consiste in una babelica confusione di lingue, per la quale, mercè il parlamentarismo specialmente, sarà possibile ritrovare alla coda chi giudica in buona fede di stare alla testa ed alla testa chi è accusato di volersene rimanere alla coda; confusione di lingue, per cui non è raro che [20] appaiono intinti di autoritarismo e di socialista pece all'interno, instauratori all'estero di un neo-protezionismo i sedicenti liberali, e trasformati a lor volta i conservatori in sacerdoti di quella dea Libertà, di cui non è meno violato il sacrario per ciò che la violazione si compia a profitto, anziché d'uno solo, di molti.

Che pensare dunque se anch'essa, la nuova scienza, discrepante nelle sue conclusioni, non sa diradarci dalle tenebre, non ci soccorre nell'aspro cammino? È su ciò ch'io vengo finalmente a intrattenermi con quella temperanza di vedute, che, se già non fosse nella mia natura, mi verrebbe ad ogni modo suggerita dall'esempio dell'altrui scarso successo.

III.

Sull'efficaci della legislazione civile nella subbietta materia, io non condivido, lo dirò subito, né le sconfinite speranze degli uni, né la desolante sfiducia degli altri. Credere che la legge valga a togliere tutti gli attriti è ingenuo, e non è prudente né

⁸⁸ (1) Cimbali, *La nuova fase del Diritto civile* (Torino, Unione tipogr. 1885) n.30, n.27, pag. 28.

⁸⁹ Op. cit., n. 48, pag. 56.

⁹⁰ Op. cit., n. 7, pag. 10.

saggio il reclamare una totale restaurazione del Codice sulla nuova base sociale. Ricordiamo intanto la profonda sapienza che sta racchiusa nel volgare proverbio «fatta la legge, trovato l'inganno», sicchè molti provvedimenti legislativi, invocati oggidi come panacea universale [21] ed infallibile, non tarderebbero a spuntarsi di fronte agli artifizî e ai ripieghi, di cui l'interesse oppresso si porge ognora fecondo. *Quid leges sine moribus?* È sul rinnovamento dei costumi più che delle leggi, che noi dobbiamo per lo appunto in questa materia far calcolo, sul ridestarsi soprattutto di quello spirito di evangelica fratellanza, che soltanto il principio religioso, piuttosto latente che spento, sarà in grado di infondere in tutti quelli, e sono, credetelo, i più, che non sanno comprendere come lo si possa attingere ad altre sorgenti.

Ed anche con ciò io vengo a toccare, lo so benissimo, un tasto, che mi pone nel più stridente disaccordo coi portati della nuova scuola. Si è corso cioè troppo, a mio giudizio, nel proclamare organo bell' e atrofizzato la Fede, si sono cantate troppo presto le esequie a tutto un mondo di sentimenti, ai quali la grandissima maggioranza ubbidisce ancora, ed ubbidirà, io spero, benchè sotto mutevoli forme, finchè la scienza rimanga impotente a rivelarci l'ultimo quia delle cose, donde e perchè si venga, dove e perchè si vada. All'udire quell'esequie, ci vien fatto proprio di esclamare col poeta «Oh che bei camposanto da fare invidia ai vivi!» Una cosa sola, io riconosco ed è che ai ben pensanti incombe di tenerlo desto questo principio religioso, che nella grande generalità esiste pure, in onta alle clamorose negazioni della nuova scuola, e nel quale io ravviso, meglio che nelle leggi, la più salda ancora di sicurezza contro l'uragano che [22] ne minaccia; *principiis obsta*, poiché non è raro il caso che, a forza di sentirsi dire malati, ci si lasci persuadere di esserlo, e, persuasi di esserlo, si finisca col diventarlo davvero.

Ma la via lunga mi sospinge, e mi è forza sorvolare su cosifatto argomento, per quanta ne sia l'attrattiva. Proseguendo dunque il giudizio sulle tendenze radicalmente innovatrici nel dominio della legislazione civile, noto ancora che, postisi su tale china, non è facile prefiggersi un limite, nè prevedibile dove si vada in fine a parare: l'onda traditrice corroderà ogni giorno un tratto dell'argine fino ad averlo demolito del tutto; questa socialità invadente cioè, ch'è, lo si noti, cosa tanto diversa dalla mutualità fraterna, quanto un servizio d'obbligo diversifica da una prestazione d'affetto, questa socialità, io diceva, minaccerà di riassorbire il cittadino nello Stato, come già nell'antica Grecia, restringendo, sino a interamente sopprimerlo, il campo della libertà individuale, massima conquista del mondo moderno.

Lungi da noi tuttavia l'accusa di volere immobilizzato il Diritto, mentr'è in un continuo divenire la società ch'esso governa; vedremo anzi fra breve, nel discorrere della tendenza opposta a quella ora in disamina, quanto sconvenga il ridurre lo Stato ad una funzione puramente negativa. Ma al tempo stesso noi esclamiamo col [23] Jourdan (1)⁹¹ «ne pas trop légiférer,» come già il D'Argenson esclamava «ne pas trop gouverner.» Data pure cioè la necessità di taluni provvedimenti legislativi, questi non saranno poi tali e tanti da mutar faccia addirittura al Codice, e si esagera la portata dell'elemento industriale, quando in nome di esso reclamasi appunto una legislazione civile, in tutto dall'attuale diversa. Non saremo già noi a disconoscere le

⁹¹ *Des Rapports entre le droit et l'économie politique* (Paris Rousseau 1885), pag. 11.

relazioni nuove ed estese, che nell'ordine del Diritto civile derivano dalle conquiste quotidiane della grande industria, ma, al di fuori di essa, restano troppe materie ancora al dominio proprio del giure privato, perché si abbia, a dire che i provvedimenti richiesti dalla vita industriale debbano trasformarlo senz'altro. Basti pensare al fatto che, in un paese come il nostro specialmente, i centri industriali si contano, mentre invece rapporti di Diritto civile ne avremo pur sempre anche nei minimi centri, cioè dovunque riscontrisi una convivenza umana, comunque ristretta.

Resti pertanto il Codice nella sua essenza qual'è, e i pochi provvedimenti di legislazione industriale sociale, per avventura necessarî, vi si accolgano intorno, sotto forma di leggi singole, quasi pianeti intorno al Sole. Il culto dei Romani per le XII Tavole, caposaldo intangibile di un [24] sistema giuridico mirabilmente sviluppato e progressivo, ci ammaestri col suo splendido esempio.

Contro questa smania di codificare provvedimenti di legislazione sociale, per natura loro mutevolissimi, dovrebb'essere inoltre sufficientemente istruttivo l'esempio del Landrecht prussiano. Quanto rimane in piedi della terza parte di esso, contenente provvedimenti di simil natura? Leggi speciali successive, a forza di continue breccie, ne hanno fatto addirittura un crivello! E il bel guadagno poi che si è avuto dall'averci voluto inserire disposizioni simili, fu di rendere difettosissima la partizione della materia in quel Codice, difetto universalmente riconosciuto e dipendente appunto dall'essersi il legislatore prussiano lasciato dominare dal concetto fondamentale di considerare partitamente gli uomini 1°) come individui singoli, 2°) quali membri di consorzi sociali e politici. (1)⁹²

Sarà breve il mio dire in confutazione di quelli che danno nell'estremo opposto, di volere cioè lo Stato interamente passivo e muta del tutto la legislazione civile di fronte ad una questione, divenuta, com'è la sociale, formidabile al punto da assorbire tutte quante le altre. Io voglio concedere allo Spencer, poiché tanto se ne compiace, l'assimilazione della società all'organismo animale: vada quindi l'ammettere regolata questa [25] società da leggi naturali indipendenti dalla volontà umana quanto quelle della respirazione e della circolazione del sangue. Ma forse che la fatalità di queste leggi animali rende superflua, o, peggio, dannosa l'azione del medico, allorché l'apparato respiratorio o il circolatorio non versino in condizioni normali? Il punto capitale adunque non consiste nell'escludere ogni ingerenza della legislazione civile, ma nel dirigerla in modo ch'essa secondi la natura, scambio d'intralciarne il corso, e ciò mitigando l'asprezza di certe transizioni troppo rapide. - Ammetto io per primo che ciò che vizia la dottrina degli Statolatri, i quali tutto si aspettano dalla legislazione civile, è il considerare lo Stato come qualche cosa di assolutamente staccato e di intrinsecamente diverso dagli individui che lo compongono, quasi una forza sovrumana, quasi il deus ex machina, che può quando lo creda sciogliere col suo intervento tutti i nodi, o troncarli, se occorre, con la spada onnipotente, come un giorno il Macedone di fronte al nodo di Gordio. Ciò ripugna allo spirito delle costituzioni odierne, dov'è dal popolo che sgorga ed al popolo che rifluisce il potere sovrano. Tuttavia è innegabile che, retaggio forse di vecchie dottrine e di forme politiche durate fra noi sino a ieri, nella comune dei cittadini trovasi diffuso e

⁹² (1) Cfr. Dernburg, Lehrb.d.preuss. Privatr.,B.I,4 Aufl. (Halle, 1884)§.8, pag.13 e segg.

radicatissimo siffatto modo di considerare lo Stato, e quest'opinione è già di per sé una [26] forza che, parcamente e saviamente usufruita, può giustificare l'intervento della legislazione civile e renderne provvida l'azione in più d'una sociale emergenza.

Giunti a questo punto, tutto si riduce a determinare il criterio cui debba ispirarsi quest'azione legislativa, perché effettivamente risulti ausiliarice e non perturbatrice, e questo criterio io non saprei donde meglio desumerlo che dalla sentenza del Rénan «L'associazione, estranea allo Stato, senza distruggere lo Stato, è la questione capitale dell'avvenire.» (1)⁹³ Ha bisogno forse di essere dimostrata una verità come questa? Ed anzitutto potrei io soffermarmi sui vantaggi della cooperazione, senza peccare di irriverenza verso le illuminate intelligenze Vostre, col ripetere cose a Voi troppo note? Io posso credermi dispensato del pari dal comprovare con esempi storici che dove lo Stato è tiranno l'associazione privata intisichisce, o vive occulta in antagonismo con esso, dove lo Stato è debole e il potere centrale in isfacelo, l'associazione privata allargasi invece al punto, da usurparne le funzioni con evidente scompiglio degli ordinamenti sociali: evitare questi due estremi è l'ufficio proprio dello Stato moderno, che vuol essere ad un tempo e libero e forte. [27]

Ed ecco trovato altresì un campo vastissimo all'azione del Diritto civile, ad un'azione consentanea al suo ufficio, non invadente e socialmente feconda. - Sarebbe a questo riguardo imperdonabile trascuranza ch'io passassi oltre senza tributare pubblico omaggio al mio illustre Maestro, il Professore Bellavite, al quale mi è grato in pari tempo inviare di quì un saluto di riconoscente ed affezionato discepolo. Intento sempre a rivolgere a fini pratici i profondi suoi studî di Diritto romano (nel che sarà mio sforzo e mia gloria il seguirlo nel campo dell'insegnamento che assumo), in un prezioso lavoro sulle persone collettive volontarie secondo il Diritto romano dei tempi classici (1)⁹⁴, egli invoca i principî giuridici fondamentali di quell'aurea giurisprudenza come modello di legislazione civile intorno a tale istituto, dimostrando, sono sue parole, quanto importi per rendere compatti e saldi i civili consorzî e farli capaci di resistere agli attacchi rivolti a sconvolgerli, quanto importi d'impegnare non solo il maggior numero possibile d'interessati alla loro conservazione, ma di agevolare altresì ai medesimi la riunione intorno a centri d'interesse comune, la formazione di corpi durevoli, di fare insomma che all'uomo, la cui esistenza è tanto fugace, si accompagnino le istituzioni che non [28] muoiono mai, e in seno alle quali il sentimento del proprio diritto sarà reso saldo ed operoso dalla solidità permanente degli interessi.

Non saranno dunque ardite riforme, non istituti nuovi di pianta, non leggi eccezionali che applichino in favore di una od altra classe sociale norme contrarie all'universa giustizia, od introducano un'ingerenza coattiva dello Stato in materie abbandonate sin qui alle libere contrattazioni degli individui, non sarà, diceva, nulla di tutto questo che dovremo chiedere alla legislazione civile; le chiederemo invece provvedimenti atti a favorire quest'associazione, estranea e tuttavia non antagonista nè ribelle allo Stato: al che si arriverà in gran parte col risanguare istituti e corpi

⁹³ (1) *Les Apotres* (Paris, Lèvy, 1866) Ch. XVIII, pag. 364 «L'association en dehors de l'État, sans détruire l'État, est la question capitale de l'avenir».

⁹⁴ (1) Verona-Padova, Drucker e Tedeschi 1881, pagina 46 e pagina 76.

sociali che già esistono, e che possiedono al massimo grado l'attitudine a fungere da insormontabile diga contro l'imperversare di prave passioni, ma ad agire in pari tempo quale valvola di sicurezza per lo sfogo di bisogni e di aspirazioni legittime. Ecco perché fra i tanti progetti della cosiddetta legislazione sociale noi saremo pronti, per esempio, a fare buon viso a quello che attribuisce la personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso, e parimenti a quello che consacra il principio delle libere coalizioni operaie, mostrando invece poca tenerezza verso l'altro, concernente la responsabilità dei padroni per gli infortuni del lavoro, inquanto contravvenga [29] ai canoni generali del Diritto civile e giudiziario con l'invertire l'onere della prova.

Ma gli è tutto sulla più naturale e più intima delle associazioni umane, la famiglia, che noi richiamiamo le provvide cure della legge civile, ricordando come il Pisanelli, che può dirsi l'autore principale del nostro Codice civile, qualificasse anch'egli le relazioni famigliari come le più intime ed assidue della specie umana, che più ritraggono dal Diritto pubblico, e in cui meglio dovrebbe trovarsi scolpita la unità individua del potere civile. Rafforzare la famiglia, questa molecola sociale per eccellenza, come la chiama Giraud Teulon, sarà altresì la funzione sociale per eccellenza da assegnarsi alla legge civile. Rafforzare la famiglia significa resistere alla tendenza dissolvitrice di chi vorrebbe il matrimonio ridotto in tutti gli effetti suoi alla stregua dei semplici contratti, significa ricostruire sopra solide basi la patria potestà, troppo oggidì esautorata, togliere, a mo' di esempio, lo sconcio – e ab uno disce omnes – che un atto liberamente consentito ad un tutore, quale l'alienazione di mobili del minorenne soggetti a facile deterioramento, non lo sia invece al padre (Art. 225 e 296 del C.c.). Rafforzare la famiglia significa accrescere nella successione testamentaria il numero dei legittimarî, aggiungendo ai discendenti e agli ascendenti i fratelli, e nella successione ab intestato tenere fermo il grado di successibilità fissato dal Codice, contro quelli che vorrebbero eccessivamente ridurlo, e mi basti citare in proposito il Piola, che subito dopo il terzo grado di parentela, anziché dopo il decimo, aprirebbe la successione a favore dello Stato, [31] mosso a ciò non da ragioni giuridiche, ma da un meschino calcolo di finanza, parendogli strano che, nelle attuali strettezze economiche del pubblico erario, il legislatore debba lambiccarsi il cervello per trovare un erede legittimo a chi non ne ha voluto di nessuna specie, Quanto sono lontani costoro dall'elevatezza di quei romani giureconsulti, pei quali «jura sanguinis nullo iure civili dirimi possunt» (1)⁹⁵! Io invece, se non fosse ardimento il proporre cosa, che reputo quasi nuova nella dottrina (2)⁹⁶, nè da veruna legge sancita, vorrei ampliare la cerchia dei successibili, includendovi, bensì in un grado molto limitato e forse solo in difetto assoluto di

⁹⁵ (1) 1.8 D. De reg. Iur. 50.17.

⁹⁶ (2) In questo senso non può citarsi, ch'io sappia, altri che il Rodière, *changements à introduire dans l'ordre des successions, nel Réc. De l'Acad. De législat. Année 1856* pag. 143, cit. da Huc, *Le code civil italien et le code Napoleon*, che vi si dimostra contrario, sembrandogli difficile «de justifier cet aperçu par l'affection présumée du défunt» (pag. 196). Ma io faccio appello al sentimento comune, del quale dubito possa dirsi interprete la legge, quando, per esempio, attribuisce un'eredità per intero allo Stato con esclusione del genero o della nuora del de cuius, a lui d'ordinario sì cari, de renderli nel parlar familiare partecipi del dolce nome di figli.

parenti, anco gli affini, dal momento che dell'affinità si tiene pur calcolo in cento altri rapporti, come negli impedimenti matrimoniali, nella composizione dei consiglio di famiglia, nel diritto e dovere reciproco degli alimenti. - Rafforzare la famiglia significa ancora provvedere alla stabilità del focolare domestico [32], impedendone lo smembramento ad ogni nuova successione, smembramento che proviene dal rigore onde il Codice attualmente esige la divisione in natura, qualora gli eredi non siano nell'effettuarla concordi. E finalmente eccomi quà a far plauso, sempre per ciò ch'io vi ravviso un controstimolo al rallentarsi ogni dì maggiore del vincolo familiare, a far plauso, io dico, alla proposta del chiarissimo e compianto professor Combi (1)⁹⁷, che si stabilisca cioè come un'azione pubblica contro chi rifiuta gli alimenti che deve prestare iure sanguinis, deferendone al Pubblico Ministero l'esercizio, memori delle sacrosante massime «necare videtur qui alimonia negat» « non est beneficium si pascitis, sed est facinus quod negatis.» Sarà tolto così che gravino sulla pubblica beneficenza, a detrimento di altri poveri spogli di ogni diritto a privati aiuti, quelli che posseggono bensì un tale diritto, ma o non vogliono per ragioni di timore o di affetto, o non sanno per idiotismo, od efficacemente non possono per gli imbarazzi dei procedimenti giudiziari, esercitarlo da sè questo diritto in confronto degli inumani congiunti.

Usciamo dalla cerchia domestica, guardiamo oltre a questa associazione tipo ch'è la famiglia. [33]

La legislazione troverà allora il suo compito nell'agevolare lo spirito di associazione più che altro fra le classi laboriose agricole, che soffrono, come nota il Berti in un suo recentissimo opuscolo, (1)⁹⁸ patimenti e dolori non meno gravi, quantunque meno noti di quelli delle classi operaie urbane. E sopra tutto circonda la legge dei suoi favori quella forma di cooperazione, che, esplicandosi per sua natura nei piccoli centri rurali e sotto l'onesto principio della solidarietà illimitata, semplice nei mezzi, pronta negli aiuti, inaccessibile ad ogni forma di speculazione, riveste un carattere eminentemente patriarcale, sì da doversi considerare come una propagazione della società familiare: alludo a quelle Casse cooperative Raiffeisiane, che, già numerose e prospere in Germania, hanno trovato da poco tempo fra noi un trapiantatore valente ed animoso del Dottor Wollemborg, mio egregio concittadino ed amico carissimo. L'entrare su questo argomento in dettagli, oltre al non essermi concesso dall'ora che incalza, sconfinerebbe dal mio ufficio di civilista, mentr'è sul Codice di commercio che dovrebbe portarsi l'indagine quanto alle agevolanze reclamate da questa categoria speciale e tanto provvida di società cooperative.

Signori, io mi sono studiato di mettere in luce che la massima funzione sociale odierna [34] della legislazione civile consiste nel dare impulso e forza all'associazione privata. Potrà apparire ch'io abbia dimenticata una finzione di pari almeno, se non di maggiore importanza, che consiste nel regolamento della proprietà. Ma siami concesso di ricordare come fin dappprincipio io mi assumessi di riferire il mio discorso non già al Diritto civile in genere, ma alla legislazione civile

⁹⁷ (1) *L'obbligo legale degli alimenti e la pubblica beneficenza, negli Atti del R. Istituto veneto*, Tomo I, serie VI, Disp. I (Venezia, Antonelli 1882-1883, pag.7-19.

⁹⁸ (1) *Le classi lavoratrici e il Parlamento* (Roma, Voghera 1885), pagina 68.

odierna. Non si trattava cioè di vedere quali istituti del gius privato abbiano una funzione sociale, che sarebbe stato davvero meno difficile il dire quali non ne posseggano una, ma bensì di trasegliere fra gli istituti medesimi quelli, su cui possa spiegarsi oggigiorno l'opera del legislatore, in modo da riuscire socialmente proficua. Orbene, se la proprietà ha un'altissima, indisconoscibile funzione sociale, ben poche riforme all'attuale suo ordinamento giuridico potrebbero invece pretendersi per la soluzione del grande problema dei giorni nostri. I Codici moderni, specie a partire dalla Rivoluzione francese, si può dire abbiano avuta da compiere sopra ogni altra una duplice missione: liberare le persone e liberare i beni da vincoli ed oneri avuti in retaggio dalle età precedenti, e condannati da nuovi criterî non meno morali che giuridici, di ordine politico non meno che di pubblica economia. Ma se, assicurata la libertà civile agli individui, rimane ancora il compito di agevolarne l'associazione, alla proprietà [35] invece resa libera non resta altro ufficio da chiedere alla legislazione civile, la quale non potrebbe infatti che nuovamente asservirla, comunque divisasse di portarvi sopra la mano. Intendiamoci. Parziali disposizioni, emende di questo o quell'Articolo saranno possibili, desiderate se vuoi; tale, per esempio, la riduzione delle garanzie che l'Art. 1958 del Codice accorda al proprietario locatore, riduzione proposta in vantaggio del credito agrario, ma della quale non può dirsi che ferisca la proprietà quale è in oggi ordinata nella sua essenza, ma che tolga piuttosto un privilegio riconosciuto in generale esorbitante. Ma all'infuori di simili parziali, e quasi direi accessorî provvedimenti, di una funzione sociale della legislazione odierna in rapporto all'essenziale ordinamento della proprietà non potrà parlarsi, salvo che si voglia infrangere la libertà per fare unicamente del socialismo.

E qui fo sosta, o Signori; poiché se molto ancora mancherebbe ad esaurire il mio tema e il diletto ch'io provo nell'intrattenermi con Voi, non mancherà invece nulla perché abbia a dirsi esaurita la pazienza Vostra di udirmi. Vi ho parlato di una lotta ardente, che si combatte oggi nel mondo, e nella quale, buono o malgrado nostro, ci troviamo tutti quanti impegnati; mostrai [36] vano il supporre che fra i contendenti accaniti possa la legge da sola fare silenzio ed assidersi arbitra ed ho indicato come da ben altri principî la società travagliata debba con maggiore titolo aspettare salvezza. Volli tuttavia accennare a quel tanto, che pure è riservato alla legge in quest'opera santa di pace, poiché se nella macchina sociale essa non potrà aspirare al primato del vapore, che è la forza motrice, dovrà tuttavia assumersi il più umile, ma non meno indispensabile servizio che arreca l'unto alle ruote, agevolandone il movimento col diminuire gli attriti.

Che se nelle idee da me svolte non mi sarà dato avervi tutti concordi, non mi pentirò per questo di averle esposte con la mia abituale franchezza, poiché so di indirizzarmi a menti troppo familiari alla Scienza, palestra aperta alle più disparate dottrine, acciò dal loro contrasto si sprigioni la luce.-- Questa appunto la bandiera con cui mi presento ai giovani, che spero avere operatori ed amici, una bandiera sulla quale sta scritto: coraggio delle proprie opinioni, rispetto alle opinioni degli altri. [37]

